UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 29 agosto 1923** — **Numero 203**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1819.
Esecuzione piena ed intera dell'accordo circa le concessioni tariffarie fra l'Italia e l'Austria, conchiuso a Roma il 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, Ministro per l'interno e del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo concernente concessioni tariffarie (riduzione delle tariffe ferroviarie) conchiuso a Roma il 29 marzo 1923 fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 205. — GISCI.

Accordo circa le concessioni tariffarie fra l'Italia e l'Austria.

Premesso che nell'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali il Regno d'Italia assume una garanzia per la Repubblica d'Austria;

Che il Governo della Repubblica d'Austria riconosce giustificata la domanda del R. Governo d'Italia che la politica tariffaria austriaca sia sempre fatta tenendo conto della necessità di avere un prodotto lordo sufficiente per far fronte agli impegni per i quali è stata data la garanzia e della necessità di non deviare il traffico dal porto di Trieste;

Allo scopo di regolare i relativi rapporti;

Sua Maestà il Re d'Italia ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia: il marchese Guglielmo Imperiali di Francavilla, ambasciatore onorario, senatore del Regno.

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: il dott. Otto Müller-Martini, capo sezione al Ministero Federale delle comunicazioni ed il dott. Carlo Pollak, capo sezione al Ministero Federale delle finanze;

I quali dopo avere comunicato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Premesso che il Regno d'Italia nell'art. 36 dell'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica delle Ferrovie Meridionali (Südbahn), che d'ora in poi sarà denominata Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (antica Compagnia delle Ferrovie Meridionali) garantisce il pagamento del canone minimo che la Repubblica d'Austria dovrà versare ogni anno alla Compagnia ovvero al fondo delle obbligazioni in conformità degli articoli 15 e 24 del detto accordo, il Governo della Repubblica d'Austria s'impegna:

a) ad applicare sulla rete della Compagnia sita sul suo territorio, per il caso ch'essa dovesse assumere l'esercizio di questa rete, le tariffe per il traffico dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, in vigore sulle linee principali delle ferrovie federali austriache, a meno che circostanze speciali richiedessero delle deroghe a favore del traffico sulla rete della Compagnia;

b) a prendere in quanto possibile le misure necessarie per evitare che svantaggiose ripercussioni si manifestino nei riguardi del traffico sulla rete della Compagnia, a seguito delle disposizioni tariffarie adottate sulle ferrovie federali;

c) a non prendere delle misure tariffarie che abbiano lo scopo di spostare trasporti finanziariamente passivi istradandoli sulle linee della Compagnia;

d) a non concedere senza pregiudizio delle disposizioni precedenti riduzioni tariffarie che potessero diminuire sensibilmente il prodotto lordo della rete della Compagnia esercitata dallo Stato austriaco.

Art. 2.

La Repubblica d'Austria conserverà sulle linee della Compagnia site sul suo territorio e sulle reti federali la tariffa adriatica con lo spirito e con le modalità esistenti avanti il 1° agosto 1914 per i traffici dei porti dell'Adriatico e del Mar Nero. Essa si obbliga a prendere in tempo utile tutte le misure necessarie affinchè le ferrovie austriache durante il periodo in cui si farà uso della anticipazione prevista dall'articolo 6 mantengano, nel traffico con Trieste un regime tariffario capace di facilitare per quanto è possibile la concorrenza di questo porto con i porti del Mare del Nord e del Mar Nero. A questo scopo le ferrovie federali austriache dovranno accordare riduzioni sui prezzi di trasporto normali, a seconda della necessità del traffico con Trieste, sulle linee sulle quali lo Stato austriaco ha un titolo legale per intervenire nella compilazione e nel regolamento delle tariffe per quanto concerne gli articoli che sono da prendere in considerazione per questo traffico. La misura di queste riduzioni troverà il suo limite nel fatto che le ferrovie austriache conserveranno per i trasporti effettuati un minimo corrispondente agli incassi, convertiti in corone oro, che sarebbero risultati dai trasporti di merci di eguale natura, su eguali distanze, in base alle tariffe dell'Unione ferroviaria austro-adriatica in vigore al 1° agosto 1914.

Art. 3.

1° La Repubblica d'Austria si impegna, per quanto ciò dipende da essa, a fare stabilire delle tariffe dirette per il traffico a carro completo delle derrate alimentari enumerate nell'allegato, spedite dall'Italia in transito per l'Austria sulla rete della Südbahn o sulle altre reti, sulle quali l'Austria ha il diritto di fissare o di regolare le tariffe, con destinazione per la Germania, per la Cecoslovacchia, per la Polonia, per l'Ungheria e più oltre. Queste tariffe dirette saranno fissate fino alle stazioni di destinazione dei paesi sopra indicati ovvero, al caso, fino alle stazioni di frontiera austriache di uscita, con dei prezzi fissati eventualmente in un'unica valuta.

2° Per quanto concerne l'impegno previsto all'alinea precedente il Governo austriaco fisserà le quote corrispondenti ai suoi percorsi e metterà a disposizione del Governo d'Italia prezzi calcolati sulla base delle tariffe interne in vigore, con le riduzioni e per il peso minimo tassabile previsto dall'allegato. Le amministrazioni delle ferrovie interessate regoleranno d'accordo le questioni che concernono la determinazione e l'applicazione di queste tariffe dirette.

Art. 4.

Se, a seguito delle concessioni tariffarie suddette, che sono limitate ai trasporti per i quali altri Stati non possono trovarsi in identiche condizioni, una delle Potenze alleate ed associate dovesse tuttavia reclamare una riduzione tariffaria accordata all'Italia negli articoli 2 e 3 del presente accordo, basandosi sulle disposizioni del trattato di San Germano, il Governo della Repubblica d'Austria si rivolgerà al R. Governo d'Italia, il quale curerà che siano fatte le pratiche necessarie per constatare se una tale richiesta sia legittima. Se il Governo della Repubblica d'Austria fosse obbligato a soddisfare alla richiesta su indicata, in conseguenza delle obbligazioni che derivano dal trattato di San Germano, esso avrà il diritto di ritirare la concessione tariffaria in dipendenza della quale una concessione simile sarebbe stata legittimamente domandata da un altro Stato per le medesime merci. In questo caso l'Austria accorderà un compenso equivalente per la concessione tariffaria revocata.

Art. 5.

Per la durata di questo accordo il Regno d'Italia concederà alla Repubblica d'Austria una anticipazione nei limiti di un disavanzo di esercizio della rete della Südbahn per il relativo anno fino alla concorrenza di 2,760,000 (due milioni settecentosessanta mila) franchi oro all'anno come massimo. Il canone da pagarsi per la rete della Südbahn, in quanto a carico dell'Austria, sarà portato nel conto d'esercizio.

Art. 6.

L'anticipazione sarà versata soltanto alla condizione che l'amministrazione della rete della Südbahn — sia o non sia essa rete esercitata dalla Repubblica d'Austria — abbia pagato regolarmente alla scadenza senza costituzione in mora ogni somma dovuta a titolo di canone minimo e di pagamenti complementari, e scaduta giusta le disposizioni degli articoli 15 e 24 dell'accordo previsto all'art. 1°.

Art. 7.

Le somme eventualmente pagate in base alla garanzia saranno considerate come versate a titolo di mutuo giusta l'art. 6. Se in dipendenza della garanzia il Regno d'Italia dovesse pagare delle somme oltre il limite su indicato per le anticipazioni annue, il rimborso di questa differenza avrà luogo in 5 annualità eguali, delle quali la prima sarà esigibile un anno dopo il pagamento. Su queste somme la Repubblica d'Austria pagherà l'interesse del 5 % a partire dal giorno della scadenza.

Art. 8.

Le somme anticipate saranno rimborsate in 10 rate annue eguali, di cui la prima dovrà essere considerata scaduta ed esigibile alla fine del 5° anno a partire dal giorno del versamento. Le somme saranno rimborsate con l'interesse del 5 % all'anno a partire dal giorno della scadenza. Le somme da rimborsarsi saranno compensate con le somme da versarsi quali anticipi e mutui giusta l'articolo 6.

Art. 9.

Il presente accordo è obbligatorio anche per una impresa che eventualmente dovesse succedere integralmente o parzialmente nell'esercizio delle ferrovie austriache, federali o meridionali e la Repubblica d'Austria prende impegno a tale riguardo.

Se avvenisse una tale successione l'obbligo del Regno d'Italia a fare anticipazioni ed a concedere mutui cesserà se la successione comprenderà anche la rete della Compagnia. Le concessioni tariffarie resteranno tuttavia inalterate fino a che la Compagnia e gli obbligazionisti non avranno rinunciato alla garanzia del Regno d'Italia ed alla ipoteca cumulativa sulla rete della Südbahn, che traversa il territorio del Regno e, in mancanza di altri accordi, fino a che i mutui e le anticipazioni accordati non saranno rimborsati almeno per una metà.

Le concessioni tariffarie saranno sospese se il rimborso della metà dei mutui e delle anticipazioni sarà stato effettuato mediante versamenti effettivi e se non sarà stato effettuato alcun pagamento da parte dell'Italia in dipendenza della garanzia, durante gli ultimi tre anni.

Art. 10.

Se la Repubblica d'Austria dovesse trattare per una cessione totale o parziale dell'esercizio delle ferrovie della Compagnia, separatamente o con le altre reti austriache, come previsto all'art. 9, il Governo austriaco metterà il Governo d'Italia in condizione di fare accettare da una impresa, che quest'ultimo indicherà, una offerta a condizioni identiche a quelle che saranno state accordate ad altre imprese riservandosi il diritto di scelta.

Art. 11.

Se le concessioni tariffarie su ricordate dovessero cessare in conseguenza dello svincolo dalla garanzia e del rimborso delle anticipazioni e dei mutui giusta le disposizioni dell'art. 9, la tariffa adriatica sarà conservata dall'Austria per tutta la durata del 15 anni prevista all'art. 15.

Art. 12.

Il presente accordo sarà approvato, ove d'uopo, e se il Regno d'Italia ne farà richiesta, dalla Commissione delle Riparazioni e dalla Commissione di controllo dell'Austria.

Qualora gli impegni stipulati dalla Repubblica Austriaca, in questo accordo non avessero pieno vigore, il Regno d'Italia non sarà in alcun modo tenuto ai mutui nè alla concessione di dilazioni per il rimborso delle somme che egli dovesse eventualmente versare in dipendenza della garanzia da esso prestata.

Art. 13.

Il presente accordo entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Compagnia delle Ferrovie Meridionali.

Art. 14.

Ogni controversia che potesse sorgere da questo accordo sarà risolta da un giudizio arbitrale. Gli Stati nomineranno ciascuno un arbitro. Gli arbitri scelti nomineranno a loro volta un Presidente. Se entro 30 giorni uno Stato non sceglie il suo arbitro ovvero se gli arbitri scelti non si mettano d'accordo entro la designazione del Presidente, in un termine di 30 giorni, l'Ufficio centrale previsto all'art. 57 della convenzione di Berna nominerà l'arbitro ed il Presidente, all'infuori delle persone degli arbitri scelti dagli Stati.

Il Presidente del Tribunale arbitrale così costituito fisserà la sede del Tribunale arbitrale e la procedura da seguire. Le decisioni del Tribunale arbitrale non saranno soggette a ricorso.

Art. 15.

Il presente accordo è conchiuso per la durata di 15 anni.

In difetto di una denuncia, che sarà da farsi al più tardi 3 mesi prima della fine del decimoquinto anno, l'accordo sarà considerato come prolungato per la durata di un anno e così avanti.

Se alla fine del 15° anno non sarà rimborsata almeno la metà delle somme dovute in quel momento, le concessioni tariffarie rimarranno in vigore fino a che il credito, quale esso risulterà alla fine del periodo suindicato, sarà ridotto alla metà.

Art. 16.

Se il Regno d'Italia dovesse essere obbligato a fare dei versamenti a seguito della garanzia assunta per la Repubblica d'Austria, dopo la denuncia dell'accordo, gli impegni della Repubblica d'Austria previsti agli articoli precedenti, sospesi per effetto della denuncia, rientreranno in vigore senza bisogno di stipulazioni ulteriori.

Fatto a Roma, il 29 marzo 1923, in francese ed in italiano in due esemplari, di cui uno resterà negli archivi del Governo del Regno d'Italia, e l'altro sarà rimesso al Governo della Repubblica d'Austria.

La traduzione italiana è fatta per cura del Governo d'Italia.

Per il Regno d'Italia: IMPERIALI.

Per la Repubblica d'Austria: MÜLLER MARTINI — POLLAK.

ALLEGATO.

N.	Derrate alimentari	Peso minimo tassabile — Tonnellate	Riduzione da accordarsi sui prezzi delle tariffe interne in vigore
1	Riso	10	30 %
2	Pasta alimentare	5	30 %
3	Legumi e verdure	10	30 %
4	Legumi secchi	5	30 %
5	Agrumi	10	40 %
6	Frutta fresche	5	20 %
7	Castagne	10	30 %
8	Fichi secchi	10	30 %
9	Mandorle	10	30 %
10	Vini e Vermouth	5	30 %
11	Olio d'oliva	5	30 %

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli Affari Esteri
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1821.

Autorizzazione al Governo della Somalia italiana a licenziare, per ragioni di servizio, il personale assunto a contratto, procedendo alla rescissione dei contratti in corso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo della Somalia italiana è autorizzato a licenziare per ragioni di servizio il personale assunto a contratto, procedendo alla rescissione dei contratti in corso. Al personale così licenziato sarà corrisposta la indennità di buona uscita prevista dal contratto di assunzione da liquidarsi al giorno della rescissione del contratto medesimo e per il solo termine minimo del servizio effettivamente prestato. A coloro che ne avessero diritto in base al contratto saranno pagate, pure a carico del bilancio coloniale, le spese effettive per il rimpatrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti con riserva, addì 27 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 207. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1822.

Istituzione di un ruolo di cappellani militari per il servizio religioso nella R. marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio religioso nella R. marina sono nominati anche in tempo di pace, cappellani militari in numero di cinque che assumeranno il titolo di cappellani capi della R. marina. La nomina avrà luogo con Regio decreto su proposta del Ministro della marina e previa dichiarazione da parte di coloro che saranno prescelti di assoggettarsi a tutti i doveri derivanti dalle disposizioni richiamate dal presente decreto.

Art. 2.

I cappellani capi avranno grado assimilato a quello di capitano e saranno ad essi applicabili le disposizioni sullo stato degli ufficiali, sul trattamento economico, sulla disciplina e tutte le altre vigenti per gli ufficiali della R. marina,

comprese quelle sulle pensioni militari, in quanto non siano variate dalle presenti disposizioni.

Il Ministro della marina ha facoltà di far cessare dal grado e dall'impiego i cappellani capi contro i quali dalla competente autorità ecclesiastica siano stati presi provvedimenti disciplinari pei quali essi non possano, anche temporaneamente, esercitare il loro ministero religioso.

Art. 3.

I cappellani dopo il 10° anno di servizio attivo permanente assumeranno la qualifica di primi cappellani capi a tutti gli effetti della legge 14 luglio 1907, n. 469 e successive modificazioni.

Art. 4.

Per i capellani capi i limiti di servizio e di età per il collocamento a riposo per anzianità di servizio sono stabiliti rispettivamente in 25 e 55 anni.

Essi non possono rimanere in servizio oltre i 60 anni.

Art. 5.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme per la divisa dei cappellani capi.

Art. 6.

Quando i cappellani capi in servizio effettivo non siano sufficienti per provvedere con essi all'assistenza religiosa anche presso gli ospedali della R. marina, a tale servizio sarà provveduto mediante speciale convenzione con sacerdoti che si impegnino di prestare l'opera loro nei predetti ospedali, e ai quali non saranno applicabili le norme del presente decreto.

Ugualmente potrà essere provveduto per l'assistenza religiosa presso distaccamenti, stabilimenti, istituti, ecc., della R. marina.

Art. 7.

Il servizio prestato nel R. esercito o nella R. marina dagli attuali cappellani capi della R. marina sarà considerato a tutti gli effetti del presente decreto qualora in base ad esso i medesimi cappellani capi siano assunti in servizio attivo permanente.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 208. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1923.
Proroga dei poteri del R. commissario dell'università agraria di Corese Terra, in comune di Fara Sabina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto in data 19 aprile 1923, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'università agraria di Corese Terra in comune di Fara Sabina, provincia di Roma, e fu nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente il signor Giuseppe Grifone;

Ritenuto che il detto Commissario non ha potuto in questo lasso di tempo espletare interamente il suo compito che è quello di riorganizzare i servizi di amministrazione e contabilità e di provvedere alla sistemazione e razionale utilizzazione di quell'importante patrimonio collettivo;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397, e gli articoli 323 e 324 della vigente legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I poteri del R. commissario straordinario dell'università agraria di Corese Terra in comune di Fara Sabina, provincia di Roma, sono prorogati di tre mesi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI 19 agosto 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Secondo Serratrice, nato a Bioglio il 2 settembre 1884 da Raimondo e da Celestina Serratrice ha perduto, ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Serratrice il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduti l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Secondo Serratrice il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1923.

Pel Ministro: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Pia Bellono, nata a Voltri il 18 ottobre 1889, da Luigi e da Eugenia Verzaldi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Bellono il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923, del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Pia Bellono il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1923.

Pel Ministro: A. FINZI.

DECRETI MINISTERIALI 23 e 26 agosto 1923.
Restrizioni all'esercizio venatorio nelle provincie di Alessandria, Belluno, Bergamo, Como, Cuneo, Genova, Grosseto, Novara, Pavia, Porto Maurizio, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Vicenza, a norma dell'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte dell'amministrazione provinciale di Alessandria, contenute nella lettera prefettizia 30 luglio 1923, numero 12884, divisione III;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Alessandria l'esercizio della caccia in zona montana è ammesso dal 1° settembre.

L'esercizio della caccia con cani da seguito (esclusi i levrieri) è parimenti consentito dal 1° settembre, restando, peraltro, inibito nei luoghi ove la selvaggina lascia la traccia per essere il terreno coperto di neve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Alessandria.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte di restrizione all'esercizio venatorio previsto nella legge medesima, fatta dalla Reale commissione straordinaria amministratrice della provincia di Belluno e comunicate dal Prefetto con lettera n. 10312 del 9 agosto 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Belluno la caccia alla lepre s'inizia col 1° settembre.

A partire dalla stessa data è ammessa ogni altra caccia col fucile in zona montana, nonchè l'uso de' cani da seguito, esclusi i levrieri.

Il divieto di cui alla lettera *f)* dell'art. 22 della legge n. 1420 su ricordata, viene esteso anche nei riguardi del capriolo, del quale, perciò, è sempre e dovunque vietata la uccisione o la cattura.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Belluno.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la circolare 19 luglio 1923, n. 17485, con la quale i prefetti del Regno furono interessati a provocare dalle rispettive amministrazioni provinciali, le eventuali proposte di restrizioni all'esercizio della caccia previsto dalla citata legge n. 1420;

Visto il telegramma 14 agosto 1923, indirizzato al prefetto di Bergamo;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Bergamo l'apertura della caccia alla lepre è fissata per il 1° settembre.

A partire dallo stesso giorno è ammessa la caccia in montagna alle pernici, pernici bianche, coturnici, galli di montagna, francolini e camosci, nonchè l'uso dei cani da seguito, esclusi i levrieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provicia di Bergamo.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione 2 agosto 1923 della Reale commissione straordinaria amministratrice della provincia di Como, concernente proposte per restrizioni all'esercizio della caccia previsto dalla citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio della provincia di Como la caccia in montagna, nella zona superiore al castagno, s'inizia il 1° settembre ed il 15 settembre la caccia con cani da seguito, esclusi i levrieri. Quest'ultima, nel rimanente della provincia, è consentita dal 1° settembre.

Art. 2.

La caccia al camoscio è consentita dal 15 settembre al 15 ottobre.

Art. 3.

L'aucupio con reti portatili è permesso soltanto nella giornata del 31 dicembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Como.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Cuneo, in data 25 giugno 1923 e le lettere del Prefetto della provincia medesima, n. 15605 del 6 e del 7 agosto 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Cuneo l'esercizio venatorio è soggetto alle seguenti limitazioni:

1. Nella zona montana l'apertura della caccia si effettua il 2 settembre;

2. Con la stessa data s'inizia dovunque la caccia alle lepri e alle pernici nonchè la caccia con cani da seguito, esclusi i levrieri;

3. Resta sospesa fino a nuova disposizione la caccia con cani da corsa, la caccia con reti o con qualunque altro mezzo di insidia e quella in battuta in terreni liberi, la caccia col fucile e con qualsiasi altro mezzo agli uccelli insettivori, quali usignoli, capinere, cardellini, fringuelli, cingallegre, cutrettole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della predetta provincia.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte contenute nella deliberazione 6 luglio 1923 del Consiglio provinciale di Genova, relativa a limitazioni dell'esercizio della caccia previsto dalla citata legge n. 1420;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Genova la caccia alle pernici e alle lepri si apre il 15 settembre. Da tale data è parimenti consentito l'uso dei cani da seguito, esclusi i levrieri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della detta provincia.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte di restrizione all'esercizio venatorio previste dalla citata legge n. 1420, fatte dal Consiglio provinciale di Grosseto e contenute nella deliberazione 27 giugno 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Grosseto, l'uso dei cani da seguito (esclusi i levrieri) è consentito a partire dal 1° settembre.

La caccia ai cinghiali, caprioli e daini si apre il 15 ottobre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Grosseto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione 8 agosto 1923 della deputazione provinciale di Novara, contenente proposte di restrizioni all'esercizio venatorio, previsto dalla citata legge n. 1420;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio della provincia di Novara la caccia con armi da fuoco, nella zona montana, è ammessa dal 1° settembre.

A partire dallo stesso giorno è consentito l'uso dei cani da seguito, esclusi i levrieri.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione rimane sospesa la data di apertura della uccellagione con reti e con panie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Novara.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte contenute nella deliberazione 26 luglio 1923, della deputazione provinciale di Pavia, relative a restrizioni all'esercizio della caccia previsto dalla citata legge;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Pavia l'esercizio della caccia subirà le seguenti limitazioni:

a) l'apertura della caccia al 15 agosto è limitata alla zona di pianura, nella quale debbono intendersi compresi i circondari della Lomellina e di Pavia e quella parte del circondario di Voghera, delimitata a nord dal Po ed agli altri lati dalla linea che, partendo dal confine alessandrino, presso Casalnoceto, prosegue per Rivanazzano Voghera, e strada provinciale denominata via Emilia, fino al confine piacentino dopo Stradella.

Il restante territorio del circondario di Voghera e tutto il circondario di Bobbio costituiscono la zona montana, nella quale l'apertura della caccia si effettua il 2 settembre;

b) la caccia alla lepre con cani da corsa e da seguito è limitata al periodo dal 15 novembre al 15 dicembre;

c) la protrazione della caccia di cui alla lettera *b*) dell'art. 19 della legge n. 1420 su citata, viene limitata lungo i fiumi, gli stagni e nelle paludi esistenti nel territorio della Provincia e nelle zone irrigate dei circondari di Pavia e di Lomellina, nonchè in quella parte del circondario di Voghera, compresa tra il Po e l'argine maestro di detto fiume.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia anzidetta.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione 1° agosto 1923 della deputazione provinciale di Porto Maurizio, contenente proposte di limitazioni all'esercizio della caccia, previsto dalla citata legge n. 1420;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Porto Maurizio l'apertura della caccia e della uccellagione è prorogata al 1° settembre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della predetta provincia.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Reggio Emilia, in data 9 luglio 1923, e la lettera del Prefetto della stessa provincia, in data 17 luglio 1923, n. 9185;

Visto il decreto 14 agosto 1923, n. 10382, emanato dal Prefetto medesimo, in seguito a telegramma ministeriale dello stesso giorno;

Decreta:

Art. 1.

La caccia con armi da fuoco nella zona appenninica, a monte della strada pedemontana provinciale, avrà inizio dal 1° settembre.

A partire dallo stesso giorno potrà esercitarsi, nella Provincia in parola, la caccia con cani da seguito (esclusi i levrieri), nonchè la caccia alle lepri e alle starne.

Art. 2.

L'uso delle reti fisse, anche per le quaglie, è consentito a partire dal 15 settembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Reggio Emilia.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione 27 luglio 1923 del Consiglio provinciale di Rovigo, contenente una proposta di restrizione all'esercizio venatorio previsto dalla citata legge n. 1420;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Rovigo la caccia alla lepre può esercitarsi a partire dal 1° settembre.

Dallo stesso giorno è consentito l'uso dei cani da seguito, esclusi i levrieri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rovigo.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Sondrio, in data 3 agosto 1923, concernente proposte di restrizioni all'esercizio venatorio, previsto dalla citata legge n. 1420;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Sondrio l'apertura della caccia e della uccellagione ha luogo il 1° settembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Sondrio.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Torino, in data 26 luglio 1923, contenente proposte per restrizioni allo esercizio della caccia previsto dalla citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'esercizio della caccia con cani da seguito, esclusi quelli da corsa (levrieri) è consentito, nella provincia di Torino, dal 1° settembre, restando, peraltro, inibito nei luoghi ove la selvaggina lasci la traccia per essere il terreno coperto di neve.

Art. 2.

La caccia al camoscio, nella provincia anzidetta, si chiude il 30 novembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Torino.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte della Reale commissione straordinaria amministratrice della provincia di Treviso, comunicate dal Prefetto, con lettera n. 1305 del 7 agosto 1923, e concernenti restrizioni all'esercizio della caccia previsto dalla citata legge n. 1420;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Treviso l'esercizio della caccia è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) nella zona montana la caccia col fucile è consentita a partire dal 1° settembre;

b) con la stessa data si inizia dovunque la caccia alla lepre, ed è consentito l'uso dei cani da seguito, esclusi i levrieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia anzidetta.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contenente provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della deputazione provinciale di Vicenza, in data 1° agosto 1923, contenente proposte di restrizioni all'esercizio della caccia previsto dalla citata legge n. 1420;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Vicenza l'esercizio della caccia è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) la caccia alla selvaggina di montagna (cedroni, forcelli, francolini e pernici bianche) si inizia il 1° settembre;

b) con la stessa data s'inizia la caccia alla lepre, e qualsiasi altra specie di caccia con cani da seguito, esclusi i levrieri;

c) la caccia al capriolo ed al camoscio s'inizia il 1° ottobre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia anzidetta.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 27 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	131 41	Belgio	105 86
Londra	105 33	Olanda	9 09
Svizzera	417 64	Pesos oro	17 125
Spagna	311 25	Pesos carta	7 48
Berlino	0 00051	New-York	23 05
Vienna	0 033	Oro	444 75
Praga	67 90		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 82
	3.50 % » (1902)	71 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	87 98

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

REGIO ISTITUTO DEI SORDOMUTI IN ROMA

E' aperto un concorso a n. 9 posti e a quelli che si rendessero vacanti, in questo Regio istituto per i sordomuti nati nella provincia di Roma ed il cui mantenimento è a carico dell'amministrazione provinciale.

Le domande dovranno pervenire al presidente dell'Istituto (via Nomentana n. 40) non più tardi del 20 settembre 1923 corredate dei documenti seguenti:

1. Fede di nascita dalla quale risulti, che il richiedente ha compiuto l'ottavo anno di età e non oltrepassato l'undicesimo.
2. Certificato medico comprovante:
   a) la sordità ed il mutismo, se congeniti o sopraggiunti, ed in questo caso, la causa che li ha provocati;
   b) la vaccinazione subita o la superata malattia di vaiuolo naturale;
   c) l'attitudine all'istruzione;
   d) la buona costituzione fisica, scevra specialmente da malattie di indole contagiosa.
3. Certificato, rilasciato dal sindaco, di povertà assoluta o di gravi strettezze finanziarie della famiglia del sordomuto.
4. Titoli di benemerenza della famiglia del sordomuto.
5. Obbligazione del padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno o l'alunna a qualunque richiesta della direzione.

Tanto la domanda quanto i documenti per concorrere potranno essere presentati in carta libera, previa la constatata povertà a norma di legge.

La definitiva accettazione dell'alunno o dell'alunna dipenderà dal risultato di una visita medica cui dovranno essere sottoposti tutti i sordomuti al momento della loro presentazione all'Istituto.

Roma, 16 agosto 1923.

Il presidente:

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.